

BIBLIOTECA COMUNALE E ARCHIVIO STORICO

“Piero Calamandrei”

Istituzione del Comune di Montepulciano

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D’OPERA IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Artt. dal 2222 al 2228 del c.c.

CIG ZC51C18F93 Repertorio 4/2016

T R A

La Biblioteca Comunale e Archivio Storico “Piero Calamandrei”, Istituzione del Comune di Montepulciano, Codice fiscale n. 90019810523, con sede in 53045 Montepulciano (Si), via Ricci 6, rappresentata dal Direttore Dr. Duccio Pasqui nato a Siena il 12/12/1954 di seguito indicato come “BMP”

E

ANNA D’ASCOLI, codice fiscale DSCNNA84T49A509D, nata a Avellino il 09.12.1984, residente in 80039 Saviano (NA), di seguito indicata come “Collaboratrice”.

PREMESSO

- che la BMP ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione straordinaria e temporanea, a persona con preparazione sufficiente per il trattamento di dati biblioteconomici, per l’utilizzo del Contributo erogato dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 4752 del 16 giugno 2016 la Regione Toscana comunicava di aver erogato per il Progetto di ReDoS per il Piano Integrato della Cultura 2016;

- che non è possibile far fronte, con le disponibilità proprie del personale dipendente in servizio allo svolgimento delle attività previste per l’espletamento dell’incarico in questione e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza specifiche di un esperto della materia;

- che, a seguito del procedimento di indagine svolto, sentita anche la consulenza dei competenti Uffici Regionali di Tutela dei Beni Librari, si è verificato in occasione di

precedente contratto del 2014 che la Collaboratrice possiede le caratteristiche professionali necessarie per lo svolgimento dell'incarico pienamente corrispondenti alle esigenze della BMP, come del resto ampiamente documentato dal suo Curriculum Vitae;

- che il presente contratto è posto in essere in esecuzione della Determinazione del Direttore n. 59/2016

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

ART. 1 – RAPPORTO

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

ART. 2 – OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

L'oggetto della prestazione è il seguente:

La "Collaboratrice" si impegna alla Catalogazione di n. **114 unità** librerie a stampa del Fondo Antico (nucleo Biblioteca Gesuitica e Sezioni collegate) dai secoli 16. al 19. secondo le norme previste per la Catalogazione nel Sistema Bibliotecario Nazionale (SBN) e alla contestuale immissione dei relativi dati catalografici nell'Opac SBN.

ART. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE PROFESSIONALE

La Collaboratrice si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione né obbligo di orario, in piena autonomia tecnica ed organizzativa.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il prestatore non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartite dalla BMP, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati.

La Collaboratrice, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto, potrà utilizzare anche le strutture e le apparecchiature esistenti presso la BMP e deve garantire la propria presenza presso la sede del Centro di responsabilità ogni qual volta si rendesse necessaria per assicurare la realizzazione dell'attività.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà inizio il giorno 07/11/2016 e terminerà il giorno 30/11/2016 con l'ultima immissione delle schede nel Catalogo.

ART. 5 – COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITA' DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il compenso dovuto per l'espletamento della collaborazione professionale di lavoro autonomo viene determinato in euro 14 (QUATTORDICI) per scheda per un compenso totale di € 1.596 (euro MILLECINQUECENTONOVANTASEI), al lordo delle ritenute fiscali e di quelle previdenziali a carico del percipiente da corrispondersi come segue:

- euro 500 (euro CINQUECENTO) entro 5 giorni dalla consegna delle prime 50 schede;
- euro 1096 (euro MILLENOVANTASEI) entro 5 giorni dalla consegna delle ultime 64 schede, che si prevede vengano consegnate entro il 10/12/2016.

Il compenso sarà corrisposto tramite bonifico bancario, dopo il visto favorevole della Presidenza e della Direzione dell'Istituzione.

Il compenso suddetto rientra ai fini del trattamento fiscale e previdenziale tra i redditi diversi di cui all'art. 67 comma 1 lettera l) del TUIR e successive modificazioni ed integrazioni e sarà pertanto assoggettato dalla BMP:

- all'imposta sul reddito (IRPEF) con l'effettuazione di una ritenuta d'acconto del 20% all'atto della corresponsione del compenso ai sensi dell'art. 25 del DPR 600/73. Il

collaboratore dovrà, quindi, autonomamente adempiere ai conseguenti obblighi fiscali quali la presentazione della dichiarazione e l'eventuale versamento del conguaglio alle scadenze e secondo le modalità previste dalla normativa vigente;

- al contributo previdenziale INPS gestione separata, per compensi superiori a 5000,00 euro, ai sensi dell'art. 2 commi 26 e seguenti della legge 335/1995 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 44 comma 2 della Legge 326/2003, di cui 1/3 a carico del collaboratore e 2/3 a carico del CNR.

Il compenso, inoltre, ai sensi degli art. 10 bis e 16 del Dlgs 446/97 rientra nella base di calcolo per l'IRAP dovuta dalla BMP.

La Collaboratrice dichiara ad ogni effetto che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso.

E' dovuto il rimborso delle spese eventualmente sostenute dalla Collaboratrice per l'esecuzione dell'incarico comprese quelle di viaggio, vitto e soggiorno per lo svolgimento dell'attività fuori dal comune di Montepulciano. Tali spese devono essere evidenziate nella nota di addebito ed assoggettate alla ritenuta di acconto ai sensi della normativa vigente. Non è previsto alcun rimborso per recarsi presso la sede della BMP.

Alla Collaboratrice non spetterà alcuna indennità al termine del presente contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo.

La BMP non sarà in alcun modo responsabile nel caso di variazioni alle modalità di pagamento non portate a conoscenza della stessa con mezzi idonei.

ART. 6 – RECESSO

La BMP si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto corrispondendo alla Collaboratrice il compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

La Collaboratrice può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, solo al fine di evitare pregiudizio alla BMP. In tal caso il compenso da liquidare sarà determinato proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

In caso di recesso da parte della Collaboratrice, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

ART. 7 – PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà della BMP. Pertanto la Collaboratrice non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa preventiva autorizzazione scritta della BMP ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto della BMP. Avrà peraltro il diritto di avvalersene citandolo nel curriculum come titolo lavorativo.

Tutti i dati e le informazioni di carattere tecnico-amministrativo, scientifico o personale, di cui la Collaboratrice entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico professionale di cui trattasi dovranno considerarsi riservati, fatta eccezione per i dati archivistico-librari di cui la Legge prevede la pubblicità.

ART. 8 – RESPONSABILITA'

La Collaboratrice assume l'onere di stipulare eventualmente, a proprie spese, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni che dovesse subire presso le strutture BMP; la medesima solleva la BMP da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento dell'incarico.

ART. 9 – NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del codice civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del codice civile.

ART. 10 – SPESE DI REGISTRAZIONE

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, a norma dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

ART. 11 – TUTELA DATI PERSONALI

Per la tutela della Collaboratrice, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al Dlgs 30 giugno 2003 n. 196 ed eventuali modificazioni.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie la Collaboratrice dichiara di accettare la competenza del Foro di Siena.

Montepulciano, li

Letto, confermato, sottoscritto

LA BMP

LA COLLABORATRICE

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del contratto:

Art. 6 - (Recesso)

Art. 7 - (Proprietà - Riservatezza dei risultati)

Art. 8 - (Responsabilità)

Art. 12 - (Foro competente)